

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO

N. 54 DEL 30/07/2026

OGGETTO: UTILIZZO DELLA QUOTA ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO SALARIO ACCESSORIO - PROGRESSIONI PROFESSIONALI. LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2026 N. 3 ART. 1 – D.G.R. N. 32/34 DEL 24.06.2026. VARIAZIONE DI BILANCIO N. 68/2026 ADOTTATA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 42 E 51 DEL D.LGS. N. 118/2011.

L'AMMINISTRATORE UNICO,

VISTA la L.R. 8 agosto 2006 n. 12, recante “Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)”;

VISTA la L.R. 23 settembre 2016 n. 22 recante “Norme generali in materia di edilizia sociale e riforma dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa”;

VISTO lo Statuto dell'Azienda, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 30 del 05.03.2007, modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 46 del 14.04.2017, ai sensi della L.R. 23.09.2016 n. 22, art. 7, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 145, protocollo n. 49936 del 02/12/2024, con il quale, su conforme Deliberazione della Giunta regionale n. 44/38 del 20/11/2024, è stato nominato il Dott. Matteo Sestu quale Amministratore Unico dell'Azienda;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 66 del 30/06/2025 con il quale, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 30/11 del 05/06/2025, è stato nominato il Dott. Claudio Antonello Castagna, quale Direttore Generale dell'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA);

VISTA la Legge Regionale 2 agosto 2006 n. 11 e ss.mm.ii. recante “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.”;

VISTA la Deliberazione della G.R. n. 19/23 del 28 aprile 2015, che estende, sulla base del combinato disposto dell'art. 2 della L.R. 9 marzo 2015 n. 5 e dell'art. 28 della L.R. 2 agosto

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 54 DEL 30/07/2026

2006 n. 11, agli Enti e alle Agenzie regionali l'applicazione dal 2015 del D.lgs. n. 118/2011 di riforma della contabilità pubblica;

DATO ATTO che le funzioni attribuite dal D.Lgs. n. 118/2011 agli organi regionali vengono esercitate dagli organi e dalle strutture aziendali in conformità alle disposizioni normative e regolamentari;

RICHIAMATI i principi contabili generali di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, il principio della flessibilità del sistema di bilancio e i principi contabili applicati contenuti negli allegati 4/1 e 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011, concernenti rispettivamente la programmazione e la contabilità finanziaria;

RICHIAMATO l'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 avente ad oggetto le variazioni del bilancio di previsione;

RICHIAMATO inoltre l'art. 42 del D.Lgs n. 118/2011 rubricato "il risultato di amministrazione" e il paragrafo 9.2.10 dell'allegato 4/2 che in merito all'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione dispone che:

- sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati;
- con il bilancio di previsione o, nel corso dell'esercizio con provvedimento di variazione al bilancio, è sempre consentito l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione risultanti dall'ultimo consuntivo approvato;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 68/30 del 31.12.2025 avente ad oggetto "Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 65 del 12.12.2025, "Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028". Legge regionale n. 14/1995, articoli 3 e 4";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 36/23 del 15.07.2026 recante "Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (AREA). Nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore unico n. 42 del 16 giugno 2026, concernente "Approvazione Rendiconto della Gestione 2025". Legge regionale n. 14/1995, artt. 3 e 4";

PREMESSO che l'art. 1 della L.R. n. 3/2026 stabilisce:

- comma 1 *"Al fine di valorizzare le risorse umane e promuovere l'efficienza amministrativa, gli enti e le agenzie facenti parte del sistema Regione possono incrementare, a valere sulle disponibilità del proprio bilancio, le risorse per il finanziamento del Fondo per la retribuzione di posizione e del Fondo per le progressioni professionali, nel rispetto della normativa vigente in materia contabile e di trattamento economico del personale, dei criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) vigente";*
- comma 2 *"Gli incrementi di cui al comma 1 sono adottati con atto motivato dell'organo di vertice dell'ente o agenzia, in coerenza con i vincoli di finanza pubblica, anche in relazione al rispetto dei limiti di spesa del personale e degli obiettivi generali di contenimento della spesa. Restano ferme le disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia di utilizzo, destinazione e certificazione dei fondi per il trattamento accessorio";*

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 54 DEL 30/07/2026

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale n. 32/34 del 24.06.2026, con la quale, in attuazione della disposizione di cui sopra, stabilisce:

- i massimali di incremento del fondo per la retribuzione di posizione a regime per ciascun ente regionale, autorizzando per AREA la somma di € 64.800,00, oltre agli oneri riflessi per € 22.552,34;
- l'incremento del fondo per le progressioni professionali nella misura tale da consentire a ciascun ente nell'arco del triennio 2024-2026, la progressione dell'intero contingente avente i requisiti al transito nell'annualità 2024, fermo restando che tale disposizione non dovrà comportare la riapertura delle progressioni già definite;
- l'adozione, da parte degli enti interessati, di un'apposita variazione al bilancio di previsione 2026-2028, finalizzata all'iscrizione delle risorse necessarie all'incremento dei fondi per la retribuzione di posizione e per le progressioni professionali, comprensive degli oneri riflessi su specifici capitoli di bilancio, previa certificazione del collegio dei revisori;

RICHIAMATA altresì la nota della Direzione Generale del Personale e Riforma della Regione avente ad oggetto "Attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 6 febbraio 2026, n. 3 e della deliberazione della Giunta regionale n. 32/34 del 24 giugno 2026. Indicazioni operative per l'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e del Fondo per le progressioni professionali" (prot. 31795/2026);

DATO ATTO che, con riferimento al fondo destinato alle progressioni professionali, il Servizio Contabilità, Bilancio e Risorse Umane ha quantificato il fabbisogno in € 15.589,84, oltre agli oneri riflessi per € 576,34, per complessivi € 16.166,18 per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2026-2028;

VERIFICATO che la quota accantonata nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2025 relativa al fondo per il salario accessorio e alle progressioni professionali, come risultante dall'allegato A/1 al rendiconto 2025, ammonta a € 159.776,00;

RITENUTO, pertanto, necessario applicare una quota dell'avanzo accantonato nel risultato di amministrazione per complessivi € 103.518,52, di cui € 87.352,34 destinati all'incremento del fondo per la retribuzione di posizione ed € 16.166,18 destinati al fondo per le progressioni professionali, entrambi comprensivi dei relativi oneri riflessi, al fine di integrare, in termini di competenza per l'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2028, gli stanziamenti dei seguenti capitoli/articoli di spesa di nuova istituzione:

- 08021.01.1020100047 "F.DO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE – L.R. 3/2026 – ART. 1 – D.G.R. 32/34 DEL 24.06.2026";
- 08021.01.1020100048 "F.DO PROGRESSIONI PROFESSIONALI – L.R. 3/2026 – ART. 1 – D.G.R. 32/34 DEL 24.06.2026";

CONSIDERATO che, con riferimento agli stanziamenti di cassa le risorse necessarie sono reperite mediante prelevamento dal capitolo 20011.10.1090100003 "FONDO DI RISERVA DI CASSA";

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 54 DEL 30/07/2026

DATO ATTO che per le annualità 2027 e 2028, la copertura finanziaria è assicurata mediante prelevamento dal capitolo/articolo di spesa 08021.01.1020100001 "VOCI STIPENDIALI PERSONALE DIPENDENTE TEMPO INDETERMINATO" che presenta adeguata disponibilità,

VISTA la variazione di bilancio n. 68/2026 predisposta dal Servizio Contabilità Bilancio e Risorse Umane;

ACQUISITO il parere favorevole del Collegio Sindacale, verbale n. 37 del 27.07.2026, allegato alla presente;

ACQUISITO il parere di legittimità sull'atto ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n.14/1995 da parte del Direttore Generale;

DELIBERA

di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

di adottare la variazione n. 68/2026, allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, con la quale si implementano gli stanziamenti dei capitoli/articoli 08021.01.1020100047 e 08021.01.1020100048 per l'incremento del fondo retribuzione di posizione e del fondo progressioni professionali in conformità all'art. 1 della L.R. n. 3/2026 e alla D.G.R. n. 32/34 del 24.06.2026, per ciascuna annualità del bilancio di previsione 2026-2028;

di inviare il presente provvedimento, unitamente agli allegati, per conoscenza:

- all'Assessorato regionale dei Lavori Pubblici;
- all'Assessorato regionale della Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

di inviare la variazione di bilancio con i dati di interesse al Tesoriere come previsto dall'art. 10, comma 4, del D.lgs. 118/2011.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della L.R. 14/95 si attesta la legittimità dell'atto.

IL DIRETTORE GENERALE

Claudio Castagna

L'AMMINISTRATORE UNICO

DELIBERA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 54 DEL 30/07/2026

(Dott. Matteo Sestu)